



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 33 /2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 63064 del registro di segreteria,
proposto da:

- , nato a - il - e residente a - , rappresentato e difeso giusta procura in
atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Francesco
Leone, Simona Fell e Ciro Catalano del Foro di Palermo, con i seguenti
indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai
sensi dell'art. 28 c.g.c.:

francescoleone@pec.it;

simona.fell@pec.it;

cirocatalano@pec.it;

ricorrente

CONTRO

il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare
e della Leva, in persona del Ministro *pro – tempore*, costituito in proprio
ex art. 158 c.g.c.;

resistente

il Ministero della Difesa – Centro Nazionale Amministrativo Esercito

Italiano, in persona del Ministro *pro – tempore*, costituito in proprio ex

art. 158 c.g.c.;

resistente

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a

Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale

rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura

in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Ilario Maio ed

Antonella Francesca Paola Micheli, elettivamente domiciliato a Firenze

in Via del Proconsole n. 10, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini

delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 9 aprile 2024, la causa è stata discussa e decisa la causa è stata

discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi

del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, - ha convenuto in giudizio l'INPS e il

Ministero della Difesa, nelle due articolazioni del Centro Nazionale

Amministrativo Esercito Italiano e della Direzione Generale della

Previdenza Militare e della Leva, per ottenere: 1) l'accertamento del

diritto alla rideterminazione del trattamento vitalizio in godimento,

mediante il ricalcolo della quota di pensione per l'anzianità successiva

al 1° gennaio 2012 (c.d. quota C), sulla base del montante contributivo

accumulato alla data del congedo e maggiorato da quello accantonato

durante il periodo di ausiliaria; 2) l'accertamento del conseguente

diritto alla percezione dei ratei arretrati, oltre accessori e con vittoria di

spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

A sostegno della domanda, ha dedotto d'aver prestato servizio quale

sottufficiale nell'Esercito Italiano, di essere stato collocato in congedo

il 30.9.2012 e di essere transitato in ausiliaria dal successivo 1° ottobre

2012, per cinque anni e fino al 30.9.2017, giorno del collocamento in

congedo in modo assoluto.

Poiché l'anzianità contributiva al 31.12.1995 era superiore ad anni 18,

entrambe le prestazioni previdenziali venivano rideterminate dal

Ministero della Difesa, con il sistema retributivo e per tutta la

contribuzione acquisita fino al 31.12.2011, mentre l'anzianità

assicurativa successiva al 1° gennaio 2012 veniva tradotta in pensione

con il sistema di calcolo contributivo, ai sensi del D. L. n. 201/2011.

La quota contributiva successiva al 1° gennaio 2012 (c.d. quota C)

veniva però ricalcolata al termine del periodo di ausiliaria sulla base di

un montante contributivo che ricomprendeva, rispetto alla data del

congedo, le sole competenze accessorie maturate durante il richiamo

in servizio. Di contro, non venivano in alcun modo valorizzati tutti gli

accantonamenti contributivi effettuati durante il quinquennio di

ausiliaria, che, a parere dei procuratori, avrebbero dovuto produrre un

incremento del montante maturato al momento del passaggio nella

riserva, proprio in virtù del principio secondo il quale il periodo di

permanenza in ausiliaria dovrebbe essere sempre computato per

intero agli effetti della pensione come servizio effettivo (art. 1864 c.o.m.).

L'errore sarebbe il frutto della lacuna legislativa venutasi a creare a seguito dell'introduzione generalizzata del sistema di calcolo contributivo, operata dal D.L. n. 201/2011, che avrebbe impedito il computo della quota di pensione riveniente dagli accantonamenti effettuati durante il quinquennio in ausiliaria.

Con la circolare del 4.8.2021, il Ministero della Difesa avrebbe cercato di colmare il vuoto normativo, stabilendo modalità e termini per il versamento della quota di contribuzione previdenziale a carico dell'amministrazione datoriale, sull'intero trattamento di pensione provvisorio percepito dal personale in ausiliaria, in maniera tale da consentire la valorizzazione, in sede di trasformazione del trattamento di ausiliaria in pensione vitalizia, dei contributi versati dal dipendente nel suddetto periodo, ai sensi dell'art. 1864 c.o.m.

Con la successiva circolare del 14.4.2022, il Ministero avrebbe escluso dal beneficio dell'incremento tutti gli assicurati che, seppur destinatari del sistema misto *pro – quota*, avevano raggiunto al 31.12.2011 l'aliquota di rendimento dell'80%, fermo restando in ogni caso il sistema del doppio calcolo previsto dal comma 770 dell'art. 1 della legge n. 190/2014.

La circolare si porrebbe in insanabile contrasto con la nota M D GPREV 0038348 del 2014, con la quale era stato invece ammesso il beneficio anche per chi aveva maturato l'aliquota dell'80%, nonché con il messaggio INPS n. 8381 del 15 maggio 2012 e con la circolare della

Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2/2012, di analogo tenore;

pertanto, l'Amministrazione sarebbe incorsa anche nel vizio di eccesso

di potere per manifesta contraddittorietà.

A parere dei procuratori, inoltre, l'esclusione sarebbe radicalmente

illegittima, sia in quanto ai fini pensionistici il periodo di ausiliaria

sarebbe del tutto equiparato al servizio effettivo, ai sensi dell'art. 1864

c.o.m., sia perché anche i dipendenti con anzianità superiore ai 18 anni

al 31.12.1995 erano comunque divenuti destinatari del sistema

contributivo *pro - rata* per il periodo successivo al 1° gennaio 2012, ai

sensi del D. L. n. 201/2011. Pertanto, indipendentemente dal

rendimento raggiunto al 31.12.2011 (dell'80% o meno), il trattamento

di pensione è stato liquidato per tutti, per le anzianità maturate dopo il

1° gennaio 2012, mediante il montante contributivo accantonato al

congedo e tradotto, tramite coefficienti di trasformazione, nella c.d.

quota C di pensione.

La norma di cui al comma 7 dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973, sul limite

dell'80%, sarebbe nata ed avrebbe trovato giustificazione in un

contesto normativo del tutto differente, perché basato unicamente sul

sistema di calcolo retributivo, che essendo legato al concetto di

rendimento annuo della retribuzione pensionabile non avrebbe mai

potuto, in rapporto all'anzianità contributiva utile a pensione, essere

superiore all'80%.

La limitazione acquisirebbe invece carattere discriminatorio nel nuovo

sistema, basato esclusivamente sulla contribuzione versata e sul

montante accumulato anno per anno, anche perché i lavoratori esclusi

dall'incremento continuerebbero a versare la quota di contribuzione posta a loro carico pure durante il periodo di ausiliaria, al pari dei destinatari del sistema retributivo *pro – quota* con aliquota di rendimento inferiore all'80% al 31.12.2011, ma senza poterne trarre alcun beneficio di carattere pensionistico.

Sotto altro profilo, la limitazione di cui alla circolare del 14.4.2022 violerebbe il comma 2 dell'art. 24 del D. L. n. 201/2011, ovverossia l'obbligo di effettuare anche al termine del periodo di ausiliaria il c.d. doppio calcolo, introdotto per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2012 (art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014), che mette a confronto il conteggio *pro - rata* con quello interamente retributivo fino alla cessazione dal servizio, imponendo di erogare il trattamento di importo inferiore.

Pertanto, il ricorrente ha concluso chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento vitalizio in godimento, mediante il ricalcolo della quota di pensione per l'anzianità successiva al 1° gennaio 2012 (c.d. quota C), sulla base del montante contributivo accumulato alla data del congedo e maggiorato da quello accantonato durante il periodo di ausiliaria, con l'accertamento del conseguente diritto alla percezione dei ratei arretrati, oltre accessori e con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, deducendo che, a seguito delle

modifiche introdotte al D. L. n. 201/2011 con la legge di stabilità per il 2015, sarebbe oramai irrilevante l'ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011, per coloro che comunque a quella data vantavano già la massima anzianità contributiva possibile, atteso che altrimenti essi avrebbero conseguito ulteriori inammissibili benefici economici aggiuntivi. Peraltro, per questi lavoratori, i periodi maturati dal 1° gennaio 2012 riceverebbero già di per sé una valorizzazione ai fini pensionistici, in quanto il beneficio conseguente alla permanenza in ausiliaria si concretizzerebbe nell'applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione dei contributi già accantonati; non a caso, anche per il ricorrente, la pensione ordinaria corrisposta al momento del collocamento in congedo assoluto (riserva) sarebbe palesemente superiore a quella percepita al momento del passaggio in ausiliaria.

Infatti, al momento del congedo la pensione ordinaria annua sarebbe stata pari ad € 38.472,05 lordi, mentre quella successiva al collocamento in riserva avrebbe raggiunto il maggior importo di € 41.614,43, con un incremento annuo di € 3.142,38.

Pertanto, sarebbe corretto riconoscere al ricorrente il diritto alla quota contributiva per l'anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 2012, ma soltanto fino all'entrata in vigore della novella recata dalla legge n. 190/2014; a partire da questa data, infatti, potrebbe essere riconosciuto soltanto il trattamento meno favorevole, tra quello risultante dall'applicazione delle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del D. L. n. 201/2011 e quello derivante dall'applicazione della

quota contributiva *pro – rata*. Nel caso di specie, il -avrebbe ottenuto un incremento annuo di € 3.142,38, a vita, per il passaggio dall'ausiliaria alla riserva.

Di contro, qualora si procedesse ad un'ulteriore valorizzazione dell'ausiliaria, mediante ricalcolo del montante contributivo, si genererebbe un'ingiusta locupletazione che si aggiungerebbe agli effetti del sistema contributivo (ex art. 1864 c.o.m.) e del sistema retributivo (ex art. 1871 c.o.m.).

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere un mero ordinatore secondario di spesa.

Nel merito, ha insistito per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, sostenendo che correttamente non sarebbe stata operata una rideterminazione del trattamento definitivo collegata ad una diversa quantificazione del montante contributivo, in quanto il ricorrente aveva comunque raggiunto la massima retribuzione pensionabile dell'80% al 31.12.2011. Infatti, anche prima del D. L. n. 201/2011, non erano valorizzabili ai fini pensionistici le ulteriori anzianità oltre i 40 anni; se, con il sistema contributivo, si aggiungesse una quota ulteriore di pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, si otterrebbe un incremento dell'importo (già massimo) della pensione ottenuto con il sistema retributivo, con un'illegittima locupletazione ai danni dell'Erario. Per questa ragione, a far data dal 1° gennaio 2015, il legislatore avrebbe introdotto il sistema del c.d. doppio calcolo, che impedirebbe correttamente di liquidare un'aliquota di rendimento

superiore all'80%, che rimarrebbe comunque la massima aliquota riconoscibile al personale militare ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 1092/73.

In subordine, l'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, nonché l'impossibilità di cumulare gli interessi con la rivalutazione monetaria.

All'udienza del 9 aprile 2024, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda; l'INPS si è riportato alla memoria di costituzione, ha ribadito l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha auspicato la reiezione del ricorso.

Nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

In via pregiudiziale, occorre chiarire che non è possibile dichiarare la contumacia del Centro Nazionale Amministrativo Esercito Italiano, giacché si tratta di una mera articolazione interna (priva di legittimazione autonoma in questa sede) dello stesso Ministero della Difesa, che si è costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.

In secondo luogo, sempre in via pregiudiziale, dev'essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'I.N.P.S., sull'assunto di essere un mero ordinatore secondario di spesa (Sez. III. Centr., sent. n. 78/2023; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 29/2023).

La circostanza, infatti, di essere ordinatore secondario di spesa non priva l'Ente dell'interesse alla risoluzione di una controversia pensionistica; nell'ipotesi, infatti, che emergessero indebiti sui trattamenti pensionistici, dovrebbe essere esso stesso a dover agire per l'eventuale recupero e non l'amministrazione di appartenenza del ricorrente.

“Va, poi, condiviso l’indirizzo della giurisprudenza contabile (ex multis, Sez. Veneto, n. 179 del 2018), secondo il quale le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa” costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione che, comunque, costituiscono nel loro complesso la figura di obbligato passivo e che, nei giudizi pensionistici, sia l’amministrazione che ha emesso l’atto sia l’ente eventualmente tenuto al pagamento hanno interesse a che la sentenza faccia stato nei confronti di entrambi, quanto meno ai fini della individuazione del soggetto tenuto a rifondere le spese di lite in funzione della soccombenza. In ogni caso, su ciascuna delle Amministrazioni convenute o comunque parti processuali del presente giudizio fanno capo porzioni di adempimenti, tutte necessarie per la definizione della controversia. Sicché il contraddittorio esteso risponde all’esigenza di assicurare il raggiungimento dell’auspicato “bene della vita” per cui v’è causa” (Sez. Giur. Emilia – Romagna, sent. n. 36/2023).

In via preliminare, occorre altresì precisare che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, *“il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente*

impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto". Pertanto, "l'attività del giudice contabile" non è affatto "preordinata all'annullamento degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso", sicché si sostanzia "in una cognizione piena sul rapporto", ivi comprese "tutte le questioni inerenti l'an e il quantum", "rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi". Ne consegue che "non rileva in questa sede di per sé il silenzio serbato dall'Amministrazione previdenziale sulla domanda amministrativa" di parte ricorrente, "ma piuttosto va valutato se quest'ultima fosse effettivamente titolare del diritto vantato" (così, da ultimo, ex plurimis, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022).

Nel caso in esame, a nulla rileva, pertanto, il vizio di eccesso di potere per manifesta contraddittorietà dell'Amministrazione, sollevato dal ricorrente nel secondo motivo dell'atto introduttivo (peraltro infondato, atteso che la nota n. M D GPREV 0038438 è stata emanata in data 11 maggio 2014, il messaggio INPS n. 8381 è del 15 maggio 2012 e la

circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2 è del 2012, *id est* sono tutti atti antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che ha reso necessaria l'emanazione della diversa circolare ministeriale del 14 aprile 2022).

Nel merito, il ricorso è infondato.

Prima della riforma introdotta con il D. L. n. 201/2011, conv. *ex lege* n. 214/2011 (nota come "riforma Fornero"), le pensioni di coloro che, come il ricorrente, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31.12.1995, erano interamente liquidate con il sistema retributivo sulla base delle disposizioni già vigenti al 17.08.1995, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 13, della legge n. 335/1995 ("riforma Dini").

Il trattamento pensionistico era calcolato sommando le quote A e B di pensione, di cui all'art.13 del D. Lgs. n. 503/1992, da computare nei limiti dell'aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell'80%, raggiungibile con 40 anni di anzianità contributiva (art.54, d.p.r. n.1092/1973). Quindi, antecedentemente alla "riforma Fornero", non erano valorizzabili, ai fini pensionistici, le ulteriori anzianità contributive possedute oltre i 40 anni.

Con il D. L. n. 201/2011, è stato introdotto il sistema contributivo denominato *pro - rata*, valido per tutti i lavoratori.

L'art.24, comma 2, ha stabilito quanto segue: "*A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.*"

Pertanto, le pensioni liquidate a partire dal 1° gennaio 2012, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si componevano inizialmente di tre quote:

- 1) quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992;
- 2) quota B, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alla anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993;
- 3) quota C, calcolata secondo il sistema contributivo, per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 2011.

La disposizione, diretta ad un contenimento della spesa previdenziale nella formulazione originaria del 2011, ha prodotto paradossalmente un effetto opposto con riferimento alla posizione di coloro che rientravano, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, nel sistema interamente retributivo e che, al 31 dicembre 2011, erano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; questi pensionati, infatti, per effetto della riforma Fornero, hanno inizialmente beneficiato di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012, così ampliando l'anzianità valorizzabile ai fini pensionistici.

In altri termini, la categoria si è avvantaggiata del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione, in quanto, pur avendo già raggiunto il "massimo" della pensione nel sistema retributivo, poteva aggiungere un'ulteriore quota contributiva, incrementativa dell'importo finale.

Al fine di correggere il paradosso, la legge di stabilità per il 2015, novellando il comma 2 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, come conv. ex lege n. 214/2011, ha aggiunto il seguente periodo: *“In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.”.*

Il successivo comma 708 ha, poi, precisato che tale limite *“si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.”*

Il legislatore ha così introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un doppio calcolo del trattamento pensionistico, mediante i criteri *ante* riforma e *post* riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato.

Ne consegue che appare corretto prevedere che, nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo, non possa comunque essere applicata un'aliquota di rendimento superiore all'80% (già raggiunta prima del 31.12.2011), poiché si tratta della massima aliquota riconoscibile al personale militare, ai sensi del principio generale di cui all'art.54 del D.P.R. n.1092/1973.

Infatti, la novella del 2014 lascia inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento. Pertanto, poiché le aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici non possono superare l'80% della base pensionabile, nessun vantaggio può derivare al ricorrente dalla disciplina recata dall'art.24, comma 2, del D. L. n.201/2011, come integrata dall'art.1, comma 707, della legge n. 190/2014.

In altri termini, quest'ultima disposizione rende irrilevante l'ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 2011, per coloro che a tale data vantavano già la massima anzianità contributiva, proprio perché non è ammissibile che essi conseguano alcun beneficio economico aggiuntivo, essendo già in possesso della massima aliquota di rendimento (Sez. III Centr., sent. n. 172/2022).

Peraltro, come correttamente argomentato dal Ministero della Difesa, per chi al 31 dicembre 2011 era in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (80%), i periodi maturati dal 1° gennaio 2012 ricevono già una valorizzazione ai fini pensionistici (art. 1871, comma 2, D. Lgs. n. 66/2012); in particolare, per quanto concerne la quota di pensione maturata con il sistema contributivo (quota "C"), il beneficio conseguente alla permanenza in ausiliaria si concretizza nell'applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione dei contributi già accantonati (art. 1864 D. Lgs. n. 66/2012).

Ne consegue la reiezione del ricorso.

Avuto riguardo alla novità della questione, le spese di giudizio dovranno essere interamente compensate tra le parti.

